

## **COSA FARE IN CASO DI POSITIVITA' AL VIRUS COVID-19 (gennaio 2023)**

(le presenti indicazioni sostituiscono quelle precedentemente diffuse)

- 1) Sotto la personale responsabilità, avvisare il proprio Responsabile e i colleghi rientranti nei casi di [contatto stretto](#) <sup>(a)</sup>.
- 2) Contattare il proprio Medico di Medicina Generale.
- 3) Trasmettere certificazione di tampone positivo al seguente indirizzo email: [covid19@lists.lnf.infn.it](mailto:covid19@lists.lnf.infn.it)
- 4) Trasmettere certificato telematico di malattia <sup>(b)</sup> <sup>(c)</sup> al seguente indirizzo email: [ufficiopersonale@lnf.infn.it](mailto:ufficiopersonale@lnf.infn.it)
- 5) Trasmettere eventuale certificato telematico di prosecuzione malattia <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup> al seguente indirizzo email: [ufficiopersonale@lnf.infn.it](mailto:ufficiopersonale@lnf.infn.it)
- 6) Seguire le indicazioni di cui al seguente link per il termine dell'isolamento e il rientro al lavoro in sede: <https://www.salutelazio.it/isolamento>

**N. B.** Qualora, nei casi previsti, si rientri al lavoro in seguito a risultato negativo del test antigenico o molecolare, trasmettere l'esito del tampone al seguente indirizzo email:

[covid19@lists.lnf.infn.it](mailto:covid19@lists.lnf.infn.it)

### **NOTE**

- (a) Si ricorda che al personale risultato contatto stretto è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto, e che non è permesso frequentare luoghi quali la mensa e il bar.
- (b) Ai sensi della circolare INPS 15 luglio 1996, n. 147, il certificato telematico di malattia ha valore esclusivamente dalla data di sua emissione oppure dal giorno precedente in caso sia indicato trattarsi di "visita domiciliare". Si ricorda che in assenza del MMG il certificato telematico di malattia può essere emesso anche da altro medico del SSN (es: medico del Servizio di Continuità Assistenziale, ex Guardia Medica).
- (c) Ai sensi dell'attuale normativa che ha equiparato il regime di isolamento fiduciario al ricovero ospedaliero, si fa presente che – come indicato dalla Circolare della Funzione Pubblica 28 settembre 2010, n. 2, punto 3) - nei casi in cui la conoscenza della diagnosi clinica consenta al datore di lavoro di riconoscere un beneficio al dipendente, solo la presentazione del certificato telematico di malattia destinata "al lavoratore" (scaricabile solamente dal diretto interessato dal sito web dell'INPS tramite lo SPID personale), oppure la presentazione del certificato telematico di malattia destinata al "datore di lavoro" che riporti nel campo "Note" tutti i dati e le informazioni necessarie (secondo le indicazioni del D.M 18 dicembre 2009, n. 206 e delle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica nn. 7 e 8 del 2008 e 8 del 2010), consentirà di esentare il lavoratore dalle decurtazioni della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale.